

**CODICE DI CONDOTTA PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AZIENDALE CON ALIAS (MAA)**

Ambrogio s.r.l.(d'ora innanzi "**Ambrogio**"), con sede legale in Prato, viale della Repubblica 241, 59100,Codice Fiscale e Partita Iva 01905320972, iscritta al Registro delle imprese di Prato al n. 481897, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Franco Tocci, e' un operatore autorizzata ad offrire servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche (post riforma 2021), e'iscritta al Roc al n.17398 in data 06.09.2008 ed al Registro Alias, ai sensi dell'Allegato A, alla delibera n. 12/23/CIR, recante Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS) (di seguito anche il "**Regolamento**").

Il presente Codice di condotta è redatto in conformità alla delibera Agcom n. 12/23/CIR, e al citato Regolamento.

In ragione delle indicate premesse Ambrogio

ADOPTA

il presente Codice di Condotta (di seguito anche il "**Codice**") per la fornitura del servizio di messaggistica aziendale con Alias (MAA), di cui all'art. 1, comma 1, lett. j) del Regolamento.

Articolo 1 – Definizioni

Al presente Codice si applicano le seguenti definizioni:

- *Autorità*: si intende Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
- *Codice*: Codice delle comunicazioni elettroniche ex d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 come modificato;
- *Piano di numerazione*: Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A;
- *CLI - Calling line identification*: identificazione della linea/soggetto originante una comunicazione;
- *Alias*: stringa di caratteri con codifica alfanumerica trasmessa nel campo previsto per l'invio del *CLI* nelle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati;
- *Alias univoco*: *Alias* vincolato ad essere in uso da parte di un solo *UM*;
- *Alias non univoco*: *Alias* che può essere in uso da parte di più *UM*;

- *Utente*: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- *Utente finale*: un utente che, nell'ambito della fornitura del servizio, non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- *Consumatore*: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;
- *Messaggistica*: la comunicazione di tipo SMS/MMS o trasmissione dati di tipo messaggio;
- *Messaggistica aziendale (MA)*: messaggistica originata da parte di soggetto non consumatore, quali imprese e professionisti nell'esercizio della loro professione;
- *Messaggistica aziendale con Alias (MAA)*: messaggistica aziendale con Alias nel campo CLI;
- *Servizio di messaggistica*: servizio che consente la trasmissione di messaggistica;
- *Servizio di messaggistica aziendale*: servizio che consente la trasmissione di messaggistica aziendale;
- *Servizio di messaggistica aziendale con Alias*: servizio di messaggistica aziendale che utilizza Alias;
- *Utente finale Mittente originante la messaggistica aziendale con Alias (UM)*: soggetto che usufruisce del servizio di messaggistica aziendale con Alias ovvero che chiede l'invio della messaggistica aziendale che utilizza gli Alias;
- *Utente finale Destinatario della messaggistica (UD)*: utente finale destinatario di messaggistica;
- *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*: soggetto che offre servizi di messaggistica aziendale con Alias, cioè che trasmette come originazione messaggistica aziendale con Alias per conto di UM;
- *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias avente come UM esclusivamente se stesso (FSESS)*: FS che usa servizi di messaggistica aziendale con Alias dove l'UM è se stesso e non offre servizi di messaggistica aziendale con Alias ad altri UM;
- *Fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT)*: soggetto intermedio tra FS e FC che riceve e ritrasmette messaggistica;

- *Fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC)*: soggetto che consegna la messaggistica al destinatario;
- *Registro*: Registro istituito dall'AGCOM per la memorizzazione e consultazione degli *Alias*;
- *Periodo di latenza*: intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di un *Alias* univoco;
- *PEC*: Posta Elettronica Certificata;
- *INI-PEC*: Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
 - istituito dal Ministero dello sviluppo economico;
- *Regolamento*: Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS), di cui all'Allegato A, alla delibera n. 12/23/CIR;
- *SIM italiana*: SIM con IMSI avente MCC assegnato all'Italia;
- *SIM estera*: SIM con IMSI avente MCC non assegnato all'Italia;

Art. 2 - Oggetto, ambito di applicazione ed adesione

Il presente Codice per la fornitura del servizio di servizio di messaggistica aziendale con Alias (MAA) (di seguito anche “il **Servizio**”) descrive la qualità dei servizi di messaggistica aziendale, le regole per la costituzione degli Alias forniti da Ambrogio, anche mediante accordi con operatori Terzi, come nonché Commify Italia s.r.l., i criteri di trasparenza adottati nella fornitura del Servizio a vantaggio degli utenti.

Il presente documento illustra i principi fondamentali adottati nella fornitura dei servizi, i parametri qualitativi degli stessi, gli strumenti di valutazione e le procedure di informazione, partecipazione e presentazione dei reclami.

Il Codice è vincolante per Ambrogio nei confronti dei clienti e sarà espressamente richiamato nei contratti con questi ultimi. Il Codice sarà aggiornato periodicamente in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'organizzazione delle indicazioni fornite dai clienti, nonché delle disposizioni dell'Autorità.

Ambrogio si impegna a pubblicare il presente Codice di condotta sul proprio sito internet.

Articolo 3 – Principi Generali

I servizi di messaggistica sono forniti utilizzando come CLI esclusivamente numerazione E.164. Eccezioni a questa norma, e pertanto l'utilizzo di codifica non decimale ai fini del Servizio, sono consentite solo nel rispetto della delibera n. 12/23/CIR, che integra il Piano di numerazione. I servizi di *MAA* sono offerti da Ambrogio nel rispetto di tutte le norme relative alle numerazioni alle quali si sostituiscono. I numeri E.164 associati all'Alias appartengono esclusivamente ad archi di numerazione assegnati dall'Amministrazione competente direttamente a Ambrogio e/o a operatori Terzi con cui Ambrogio ha sottoscritti specifici accordi di uso di numerazione e fornitura di servizi alias.

Ambrogio opera nella qualità di FS, direttamente o mediante accordi all' uopo sottoscritti con operatori autorizzati alla fornitura di servizi alias, come Commify Italia s.r.l, fornendo in uso Alias all'UM e, su richiesta dello stesso, dopo preventiva registrazione nel Registro Alias istituito dall'AGCOM.

Ambrogio, nell'ambito della propria competenza di Servizio, si impegna a rispettare le prescrizioni del Regolamento.

Articolo 4 – Sull'utente mittente originante messaggistica aziendale con Alias

Gli *Alias* possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti che non risultano consumatori finali e sono utilizzati dagli stessi in qualità di *UM*, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. L'UM rimane comunque co-responsabile dell'uso dell'Alias e dei rapporti con i FS.

Ambrogio, nella qualità di FS, può registrare solo Alias per UM, che gli hanno fornito la propria denominazione, tutti i dati camerali che lo identificano, le informazioni per essere contattato da UD, la PEC, nonché eventuali ulteriori informazioni secondo quanto previsto dal Regolamento.

L'invio di Alias come CLI è ammesso esclusivamente per i servizi di messaggistica per i quali non è previsto che i destinatari formulino una risposta utilizzando il CLI come destinazione, definiti anche come servizi "*Application to Person (A2P)*".

Articolo 5- Obblighi del fornitore del servizio di messaggistica aziendale con Alias
Ambrogio e' iscritta al Registro Alias.

Ambrogio si impegna a concedere l'uso di *Alias* ad *UM* nel rispetto del Regolamento a condizione che abbia un contratto con quest'ultimo per la fornitura di un servizio di *MAA*.

Inoltre si obbliga ad informare l'*UM* ed assicurarsi che lo stesso accetti le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento prima di effettuare registrazioni di *Alias*, nonché a compiere ogni azione utile affinché l'*UM* rispetti le condizioni di cui al citato articolo 5 anche dopo l'assegnazione in caso di variazioni dei dati.

Ambrogio concede l'uso di *Alias* esclusivamente qualora la richiesta sia per l'uso da parte dell'*UM* stesso e rigetta qualsiasi richiesta di registrazione effettuata da un soggetto terzo per conto dell'*UM*, anche in presenza di delega espressa dell'*UM*.

Ambrogio informa prima della sottoscrizione con l'*UM*, che l'*Alias* potrà essere utilizzato esclusivamente per attività proprie ed è vietato l'uso per conto di soggetti terzi ad eccezione dei casi previsti nel Regolamento, in cui è previsto l'uso sia da parte dell'*UM* che da parte di soggetti che collaborano con questo. Le informazioni relative ai soggetti che collaborano con l'*UM* e possono utilizzare l'*Alias* indicato sono registrate, prima del relativo utilizzo, nel *Registro*.

Ambrogio si obbliga a costituire un elenco che riporta per ciascun *Alias* almeno le seguenti informazioni:

- i) *Alias*,
- ii) uno dei numeri E.164 associati all'*Alias*;
- iii) i seguenti dati dell'*UM* a cui è dato in uso l'*Alias*:
 - 1) l'esatta denominazione dell'*UM*, quale risulta dai pubblici registri;
 - 2) indirizzo della sede legale;
 - 3) Codice Fiscale;
 - 4) Partita IVA, qualora esistente;
 - 5) *PEC* in accordo all'articolo 5 del Regolamento;
- iv) le modalità con cui la clientela può contattare l'*UM* e in particolare:
 - 1) numero telefonico,

- 2) e-mail,
- 3) *PEC*, eventualmente uguale a quella di cui al punto iii),
- 4) indirizzo del sito *web*, qualora esistente;
- v) indicazione se l'Alias è univoco o non univoco.

Ambrogio assicura la correttezza dei dati forniti dall'UM richiedente l'Alias anche verificando la corrispondenza con i dati presenti nei pubblici registri, altrimenti nei casi in cui la verifica non sia possibile o fallisca non potrà procedere alla registrazione degli Alias nel Registro. Ambrogio prima di attribuire Alias ad un UM verifica i dati sopra elencati.

Ambrogio registra i dati nel Registro, direttamente o tramite operatori terzi autorizzati, come Commify Italia s.r.l, con cui ha convenuto specifici accordi di servizio, dopo aver verificato la correttezza dell'assegnazione dell'Alias all'UM e aver verificato il rispetto delle norme del presente provvedimento e delle regole operative contenute nei manuali predisposti dalla Direzione competente dell'Autorità.

Ambrogio si impegna ad inviare MAA esclusivamente per gli Alias che ha registrato e non cancellato per ogni suo singolo UM, facendosi parte attive nell'attività di blocco di eventuali tentativi di invio di qualsiasi Alias che non rientri in tale casistica.

Ambrogio mantiene aggiornate le informazioni contenute nel Registro e cancella l'Alias entro due giorni lavorativi da quando è stata attuata la cessazione, salva l'eventuale momentanea indisponibilità del Registro. Ambrogio limita le registrazioni, le modifiche e le ricerche nel Registro a quelle necessarie per la corretta gestione dei dati nel Registro in base alle richieste degli UM. Ambrogio non cancella e successivamente registra il medesimo Alias senza variazioni di dati.

Il FS informa la propria clientela che lo stesso può consentire l'invio di MAA solo dopo che lo stesso abbia provveduto a confermare al cliente la registrazione con successo del relativo Alias nel Registro da parte sua per tale UM. Chiarisce, altresì, che una eventuale precedente registrazione dell'Alias da parte di altro FS non abilita il FS all'invio di messaggistica con tale Alias.

Inoltre, nel trasmettere MAA diretta ad un UD, consegna la MAA esclusivamente a soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente a FT o FC.

Articolo 6 – Diritti dell'Utente finale destinatario del messaggio

Ambrogio rispetta il diritto dell'UD di conoscere dal proprio FC per il tramite del relativo Customer care i dati relativi al o ai UM che hanno registrato l'Alias contenuto in una messaggistica ricevuta.

Articolo 7- Composizione degli Alias

Ambrogio adotta la massima diligenza al fine di evitare di confondere l'utenza destinataria sul mittente del messaggio attraverso l'utilizzo di Alias che differiscono in maniera non significativa da Alias già registrati nel Registro.

L'Alias è costituito da Ambrogio in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni del mittente originario.

Pertanto, l'Alias è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario. In caso di rapporto contrattuale di mutua cooperazione tra due UM, con accordo tra le parti, Ambrogio potrà, se richiesto, effettuare la registrazione di Alias che fanno riferimento alle denominazioni di entrambi i soggetti.

Ambrogio si impegna a non utilizzare, oltre nomi generici, anche parole e/o segni e/o espressioni volgari, offensive et similia come stabilito dalla legge.

L'Alias registrato da Ambrogio non può essere composto esclusivamente da caratteri numerici o da caratteri alfanumerici che possano simulare un numero in formato nazionale o internazionale. Inoltre, i caratteri utilizzabili per la definizione degli Alias non includono caratteri che possano generare confusione nell'utente finale ai fini dell'individuazione certa del mittente del messaggio.

Ambrogio agisce tenendo presente quanto segue:

- i) gli *Alias* possono essere univoci o non univoci e, comunque, sono determinati nel rispetto delle norme vigenti relative ai marchi;
- ii) *Alias* che si differenziano esclusivamente solo per alcuni caratteri in maiuscolo o in minuscolo sono considerati indistinti;
- iii) L'uso di *Alias* univoci e non univoci è consentito da parte di qualsiasi azienda nel rispetto del Regolamento;
- iv) Gli *Alias* univoci hanno un periodo di latenza di dodici mesi;
- v) Durante il periodo di latenza è consentita la registrazione solo da parte dell'UM che lo ha registrato per ultimo;
- vi) Nel caso di *Alias* univoci, la registrazione nel *Registro* è consentita esclusivamente se l'*Alias* non risulta già registrato.

Ambrogio riconosce espressamente che il sistema di registrazione degli *Alias* univoci si basa su due principi fondamentali ritenuti opportuni per il più efficiente funzionamento del registro:

1. *First come, first served* (criterio di priorità cronologica), l'assegnazione dell'*Alias* avviene esclusivamente in base alla priorità cronologica della richiesta.
2. *Principio di univocità degli Alias univoci* (non possono esistere due *ALIAS* univoci uguali), una volta assegnato un *Alias*, nessun altro potrà usufruirne.

Articolo 8 – Conflitto sulla registrazione di Alias

Ambrogio informa che in caso sorga “conflitto” tra aziende che intendono registrare lo stesso *Alias* univoco, ovvero tra *Alias* univoco o non univoco e marchi distintivi aziendali, occorre adire l'autorità giudiziaria competente, che terrà anche conto dell'applicazione della disciplina vigente in tema di marchi.

Articolo 9- Controversie tra operatori

Ambrogio dà atto che possono essere rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal Codice, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità

ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione ex art. 2 dell'allegato A alla Delibera n. 226/15/CONS.

Articolo 10- Trattamento dei dati personali

Ambrogio tratta i dati personali nel rispetto dell'art. 1 del Codice della privacy e del GDPR, tenuto conto delle informative rese ai sensi dell' articolo 13 del GDPR.

Resta inteso che l'UM deve accettare esplicitamente che i dati forniti ad Ambrogio, nella qualita' di FS, richiesti ai sensi del Regolamento e dei manuali operativi, siano pubblicabili. L'UM fornisce, pertanto, l'assenso in merito alla circostanza che la messaggistica sia soggetta a processi per l'individuazione del reale soggetto origine della messaggistica.

Articolo 11 -Informazione

Il presente Codice è pubblicato sul sito di AMBROGIO: www.ambrogio.com.

Data di ultimo aggiornamento 11.1.2024